

DECRETO SOSTEGNI BIS

NOVITA' E MISURE PER LE IMPRESE

La presente circolare informativa ha lo scopo di presentare le misure introdotte dal nuovo Decreto Sostegni-bis approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei ministri.

1. NUOVO PACCHETTO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L'art. 1 del Decreto Sostegni Bis, approvato dal Consiglio dei ministri, riconosce un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici. In estrema sintesi, viene previsto un contributo "automatico" pari a quello del DL "Sostegni" o, se più conveniente, un contributo "alternativo" calcolato su un diverso periodo di riferimento, nonché un ulteriore contributo legato al risultato economico d'esercizio. Per la prima volta accanto al criterio del fatturato si usa anche quello dell'utile.

• **Contributo automatico**

Per i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal DL 41/2021 c.d. "Sostegni", il nuovo contributo è pari a quello già riconosciuto ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna nuova istanza.

• **Contributo alternativo**

Il contributo alternativo è previsto per tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva alla data di entrata in vigore del DL), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

- abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari");
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni, il contributo "alternativo" viene determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la percentuale prevista, con riferimento al precedente DL Sostegni, ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019:

- 60% fino a 100.000 euro;
- 50% da 100.000 a 400.000 euro;
- 40% da 400.000 a un milione;
- 30% da uno a 5 milioni;
- 20% da 5 a 10 milioni.

Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso alla suddetta differenza si applica invece la seguente nuova percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:

- 90% fino a 100.000 euro;
- 70% da 100.000 a 400.000 euro;
- 50% da 400.000 a un milione;
- 40% da uno a 5 milioni;
- 30% da 5 a 10 milioni.

Il contributo “alternativo” non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d'imposta.

Si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti prossimamente con provvedimento. Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni”, abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”.

- **Ulteriore contributo sui risultati economici d’esercizio**

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale che sarà definita con successivo decreto.

Anche in tal caso il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti in seguito. L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

2. CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dal DL Rilancio n.34/2020, viene esteso:

- fino 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;
- con riferimento ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e enti non commerciali con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3. ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI

Per il 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale viene fissato in 2 milioni di euro.

4. CREDITO SANIFICAZIONE

Per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

5. TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE

Il DL introduce un'agevolazione per le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività commerciale che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengono partecipazioni in start up innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta, la plusvalenza derivante viene esentata dall'imposta di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

6. DIFFERIMENTO TERMINI PLASTIC TAX

Ulteriore rinvio dell'imposta sui manufatti in plastica monouso dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022.

7. MUTUI PRIMA CASA UNDER 36

Viene stabilito che fino al 30 giugno 2022 (data ultima per presentare le domande per accedere alla garanzia dello Stato), i giovani under 36 con Isee inferiore a 40 mila euro potranno ottenere una garanzia statale su un mutuo con Ltv superiore all'80% (l'Loan to value identifica il rapporto tra cifra mutuata e valore della garanzia ipotecaria).

8. GARANZIA FONDO PMI

Viene introdotto un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio, attraverso il Fondo centrale PMI, volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza, l'accesso a nuovi finanziamenti di medio – lungo termine tra i 6 e i 15 anni, in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

9. ACE

Il Sostegni bis introduce un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta 2021. In particolare, il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15%. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta, in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto.

10. AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DA PARTE DI GIOVANI

Per favorire l'autonomia abitativa dei giovani, il DL prevede agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa di abitazione" da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato.

In particolare, le agevolazioni riguardano:

- l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale;
- nel caso in cui il giovane sia tenuto a corrispondere l'Iva, allo stesso viene riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall'Irpef dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o utilizzato in compensazione.